

Esportare un autoveicolo all'estero

Se si trasferisce definitivamente un veicolo all'estero, bisogna richiedere al P.R.A. la **cessazione dalla circolazione per esportazione** (ossia radiazione), tale richiesta è necessaria **per eliminare l'obbligo** in capo all'intestatario **del pagamento** della tassa automobilistica che permane fin quando il veicolo risulta iscritto al P.R.A..

La richiesta deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, dall'erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al P.R.A. Se non viene firmata davanti all'impiegato addetto alla ricezione della pratica, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.

La pratica deve essere presentata in Italia presso uno **Sportello Telematico dell'Automobilista**, oppure all'estero tramite il [Consolato d'Italia](#) nel Paese in cui si esporta definitivamente il veicolo.

La **documentazione da presentare** è:

- Il Certificato di Proprietà o Foglio Complementare;
- La Carta di circolazione (il Libretto);
- Le targhe

In caso di mancata riconsegna dei documenti o delle targhe, deve essere allegata la denuncia di smarrimento o di furto sporta agli organi di Pubblica Sicurezza o l'eventuale dichiarazione di ritiro, corredata da traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto alla nazionalizzazione del veicolo.

Se il veicolo è esportato in uno dei Paesi membri UE è necessario produrre al momento della nazionalizzazione in tali Paesi l'originale della carta di circolazione rilasciata in Italia (direttiva europea 1999/37/CE). Per questo motivo la carta di circolazione non verrà ritirata ma restituita, debitamente annullata e timbrata, all'interessato.

Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri UE dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il certificato di proprietà perché la carta di circolazione è ritirata per legge dall'autorità estera.

Se la pratica è **presentata dall'erede dell'intestatario** del veicolo, oltre alla documentazione sopra indicata, occorre presentare:

- **Se si tratta di discendente, ascendente o coniuge:**
 - copia del testamento e certificato di morte in carta semplice;
 - oppure
 - dichiarazione sostitutiva della qualità di erede e certificato di morte in carta semplice;
 - oppure
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/00)

- contenente l'attestazione sia della qualità di erede che la data del decesso;
- **Se si tratta di persona diversa dalle precedenti**
 - copia del testamento e certificato di morte in carta semplice;
 - oppure
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/00) contenente l'attestazione della qualità di erede e certificato di morte in carta semplice.

N.B. La nota deve essere compilata con i dati della persona deceduta e con il suo codice fiscale.

Se la pratica è presentata **dal proprietario non intestatario al P.R.A.** del veicolo, oltre alla documentazione sopra indicata, occorre presentare:

- titolo di acquisto del bene (scrittura privata con firma autenticata, atto pubblico o sentenza) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da cui risulti l'acquisto ed i motivi per cui non si è in possesso del titolo di acquisto.)
Tale dichiarazione deve contenere le generalità complete e la residenza del proprietario e i dati del veicolo.

N.B. Se il proprietario non ha acquistato il veicolo dall'intestatario al P.R.A. non è possibile sostituire il foglio complementare o il Certificato di Proprietà con la denuncia di furto o smarrimento dei documenti.

Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli **Uffici Comunali** e i **Titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA)** di cui all'art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell'ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).

SOMME DOVUTE (IN ITALIA) PER ESPORTARE DEFINITIVAMENTE UN VEICOLO

Emolumenti ACI	7,44 euro
Imposta di bollo	29,24 euro (se si dispone del C.d.P.) 43,86 euro (se non si dispone del C.d.P.)

Presentare la pratica di cessazione della circolazione tramite le autorità consolari.

E' possibile radiare dal P.R.A. un veicolo esportato all'estero **tramite Autorità Consolare** della Nazione in cui ci si trova. La richiesta deve essere **trasmessa dal Consolato** all'Ufficio Provinciale ACI del P.R.A. competente (quello dell'ultima Provincia di residenza in Italia dell'intestatario del veicolo). Insieme alla suddetta richiesta, l'**Autorità Consolare deve inviare** al sopra indicato Ufficio ACI le **targhe** e i documenti (**carta di circolazione e Foglio Complementare o Certificato di Proprietà**), che, se non disponibili, potranno essere sostituiti o dall'attestazione dello Stato estero che ha provveduto al relativo ritiro in fase di immatricolazione nel Paese straniero (con relativa traduzione in italiano redatta da un traduttore sotto forma di perizia giurata) o da denuncia (in alternativa da dichiarazione di resa denuncia) di smarrimento sporta agli Organi di Pubblica Sicurezza di quel Paese. Alla documentazione da inviare al P.R.A. **va allegata copia della ricevuta del vaglia internazionale o del bonifico bancario**. L'Ufficio Provinciale ACI competente **provvederà a cancellare l'autoveicolo e ad inviare il Certificato di Radiazione** al domicilio indicato oppure all'Autorità Consolare richiedente.

Si ricorda che l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica si interrompe solo a partire dal periodo impositivo successivo all'avvenuta annotazione al P.R.A. della radiazione del veicolo.

Per i veicoli già immatricolati in uno dei Paesi membri UE dal primo giugno 2004 è sufficiente consegnare al PRA le targhe e il certificato di proprietà, poichè per legge la carta di circolazione è ritirata dall'Autorità estera. All'Ufficio Provinciale ACI competente vanno corrisposti i seguenti importi dovuti per l'imposta di bollo e gli emolumenti:

- Euro **36,68** (di cui Euro 7,44 per emolumenti P.R.A. e Euro **29,24** per imposta di bollo se l'intestatario dispone del C.d.P.);
- Euro **51,30** (di cui Euro 7,44 per emolumenti P.R.A. e Euro **43,86** per imposta di bollo se l'intestatario non dispone del C.d.P.);

Occorre inoltre aggiungere un rimborso per le spese postali dovute per l'invio, tramite posta prioritaria, del Certificato di Radiazione da parte dell'Ufficio Provinciale ACI competente; tali importi sono, al momento, pari a:

- Euro **0,65** Euro per la Zona 1 (Europa, Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Jamahiryra Libica, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia);
- Euro **0,85** per la Zona 2 (altri Paesi dell'Africa, altri Paesi dell'Asia, Americhe);
- Euro **1,00** per la Zona 3 (Oceania);

Dovrà essere utilizzato un vaglia internazionale intestato all'Ufficio Provinciale ACI di competenza (in base alla residenza dell'intestatario del veicolo risultante dal Foglio Complementare o dal Certificato di Proprietà) o, in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente (riportando come causale del versamento la dicitura "Italiani all'estero - Radiazione per esportazione", veicolo targato), le cui coordinate sono:

- Banca Nazionale del Lavoro - Servizio Tesoreria, Via S. Nicola da Tolentino, 67 - 00187 - Roma
- Conto Corrente n. 212900
- Codice ABI 01005
- Codice CAB 03382
- Codice SWIFT: BNLIITRR
- Codice IBAN: IT52T0100503382000000212900.